



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. 23 del 11-05-2020

OGGETTO: Disposizione per il Commercio In Forma Itinerante.

SINDACO

Visto il DPCM del 26.04.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30.04.2020

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 20 del 01.05.2020

Vista la circolare n. 13 del 06.05.2020 della Protezione civile regionale siciliana

Vista la legge regionale 18 / 95 - Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche

Visto il Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche

Determina le seguenti disposizioni per il commercio itinerante:

- Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, che intendano svolgere l'attività nel territorio comunale di Grammichele devono indossare le mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- la vendita è consentita solo nei confronti di clienti dotati di mascherine protettive e guanti e dovranno essere messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti;
- Gli operatori commerciali devono prevenire la formazione di assembramenti e hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale, con immediatezza, il formarsi di eventuali assembramenti;
- Ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal mezzo e fra di loro, in modo da consentire il formarsi di un'eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
- In prossimità del luogo di sosta sia collocato, dal titolare dell'attività, un bidone per la raccolta di guanti e mascherine usati, avendone cura del successivo smaltimento
- La merce non deve essere posta a contatto con il terreno, ma deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto

- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il cliente e fino a un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 400 metri e con divieto di ritornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata
- L'attività è consentita su tutto il territorio comunale, ma per motivi di viabilità e di pubblico interesse essa viene vietata nelle vie e nelle piazze così come previsto dall'art. 11 – *Limitazioni e divieti* del Regolamento Comunale commercio su aree pubbliche

La presente ordinanza ha efficacia **dal giorno 11.05.2020 e fino a nuove misure** Statali e Regionali.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania
 - Polizia Municipale
 - Comando Stazione Carabinieri

**IL SINDACO
PURPORA GIUSEPPE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Grammichele,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Casale Maurizio